



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

**Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art.16 della legge 23 agosto 2004, nr.226, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.**

## IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);
- VISTA la legge 11 luglio 1978, n.382 (Norme di principio sulla disciplina militare).
- VISTA la legge 13 dicembre 1986, n.874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n.370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
- VISTA la legge 20 ottobre 1999, n.380 (Delega del governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
- VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n.380);
- VISTO il D.P.C.M. 16 marzo 2000, n.112, recante modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n.411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze Armate;
- VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n.380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2);

VISTO	il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78);
VISTA	la legge 14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale);
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
VISTO	il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate);
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTO	il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236;
VISTO	l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n.451, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n.15, recante: "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri) e successive modificazioni;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTA	la legge 23 agosto 2004, n.226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore);
VISTA	la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114;
VISTA	la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
VISTO	il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246) e successive modificazioni;
VISTO	il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n.226;
VISTO	il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n.275 (Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n.226);
VISTA	la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";
VALUTATA	la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
VALUTATE	le attuali disponibilità finanziarie che consentono di reclutare per l'anno 2010 n.1232 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale e n. 320 volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate;
RAVVISATA	l'opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti solo nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le

esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale,

## DECRETA

### **Articolo 1** Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, con le seguenti modalità:
  - a. n. 1232, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di un anno quale volontario nelle Forze Armate (VFP1);
  - b. n. 320, da immettere nell'Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate (VFP4).Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
  - a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;
  - b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Dei 1552 posti messi a concorso, n.6 sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano).
3. I posti riservati non coperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
4. Resta impregiudicata per il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2010. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.

### **Articolo 2** Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso coloro che:
  - a) siano cittadini italiani;
  - b) siano volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi, ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
  - c) godano dei diritti civili e politici;
  - d) non abbiano superato il trentesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
  - e) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado;
  - f) non siano stati prosciolti d'autorità da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare o per inadempimento ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n.382 ovvero per perdita del grado o retrocessione dalla classe, a seguito di condanna penale per delitti non colposi;
  - g) non siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
  - h) non siano stati condannati per delitto non colposo;

- i) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
2. L'ammissione al corso è inoltre subordinata al possesso:
    - della idoneità psico-fisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
    - delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53, nonché dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n.382. L'accertamento di tale requisito verrà effettuato d'ufficio con le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
  4. I candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso, nel corrente anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa, pena l'esclusione. Resta impregiudicata la possibilità per i candidati di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica (VFP4), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI) in servizio, in rafferma annuale o in congedo.
  5. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.

### **Art. 3**

#### **Domanda di partecipazione. Termini e modalità**

1. La domanda di partecipazione al concorso:
  - dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) - "area concorsi", entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento provvederà a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo di cui all'articolo 7, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua presentazione;
  - solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet potrà essere redatta sull'apposito modello (fac-simile in allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al "Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso- Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 Roma". La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purchè contenente gli stessi dati di cui all'allegato "A" al presente decreto ed inoltrarla per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari, entro il medesimo termine. **Non è ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di appartenenza.**
2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente, una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo

di curare le incombenze di cui all'articolo 4. I militari in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare) o alla Capitaneria di porto di appartenenza.

3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui al citato allegato A, dovrà dichiarare:
- a) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
  - b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti, altresì, a segnalare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - a mezzo fax (0680983912) o telegramma:
    - ogni variazione dell'indirizzo di residenza o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
    - ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza (specificando l'indirizzo ed il recapito telefonico del nuovo Comando/Reparto) o l'eventuale collocamento in congedo.Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
  - c) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o dell'università presso il quale è stato conseguito;
  - d) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la lingua);
  - e) la posizione giuridica di militare specificando:
    - la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica);
    - se si trovi in servizio o in congedo;
  - f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra.

#### **Articolo 4**

##### Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo

1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dovranno consegnare:
  - copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Centro documentale (ex distretto militare)/Capitaneria di Porto competente. I concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dal Centro documentale (ex distretto militare)/Capitaneria di Porto competente l'estratto della documentazione di servizio dovranno compilare la dichiarazione in allegato "C". La mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comporterà l'esclusione dal concorso.
  - qualora partecipino per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, copia dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

### **Articolo 5**

#### Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
  - a. prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
  - b. prove di efficienza fisica;
  - c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica;
  - d. accertamenti attitudinali;
  - e. valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria finale di merito (presumibilmente entro il 30 ottobre 2010) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti previsti.

### **Articolo 6**

#### Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, saranno nominate:
  - a) la commissione esaminatrice, preposta:
    - alla valutazione della prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo e dei titoli;
    - alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f);
    - alla formazione della graduatoria di merito;
  - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
  - c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
  - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
  - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro;
  - un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua;
  - un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro;
- un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.

La commissione potrà avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.

4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale con qualifica di "perito settore attitudinale", membro;
- un ufficiale, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

## **Articolo 7**

### **Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo**

1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una prova di selezione culturale e/o logico deduttivo. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova sul sito internet: [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. La prova verrà svolta a partire, verosimilmente, dal 14 giugno 2010. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 7 giugno 2010, nel sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova si svolgerà in più di una sessione non saranno accolte richieste di modifica del turno di presentazione.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche di prova preliminare. In detto caso il punteggio conseguito, espresso in centesimi:
  - determinerà la formazione di una graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art.9 (i primi 6000 concorrenti compresi nella graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso);
  - concorrerà alla formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 13.

Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 2.

6. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 14 luglio 2010, nel sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

### **Articolo 8**

#### Documenti da produrre

1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validità, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
  - a) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni.
  - b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditate con il servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
  - c) per i soli concorrenti affetti da glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), il certificato di cui all'articolo 10, comma 4 rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, conforme all'allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3<sup>a</sup> o 4<sup>a</sup> generazione, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale;
  - e) documentazione di cui all'articolo 4, comma 2;
  - f) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in possesso per motivi diversi dalla partecipazione al concorso. Il referto non dovrà essere esibito qualora il concorrente non ne sia già in possesso);
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:
  - a) di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
  - b) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicate nell'articolo 10, comma 10.

### **Articolo 9**

#### Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo a partire dalla fine del mese di luglio 2010, si svolgeranno secondo le modalità e con i criteri indicati nell'allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché con quelle definitive in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi.
2. I concorrenti convocati dovranno:

- a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);
  - b. produrre i documenti indicati nell'articolo 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
  4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e il candidato, che non sarà ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sarà escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato "F", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 13.

### **Articolo 10**

#### **Accertamenti sanitari**

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica a prestare servizio in qualità di carabiniere.
2. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni, ad eccezione che per i candidati che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati e dei referti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2, lettera a) a causa dei tempi necessari per il rilascio degli stessi da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al numero 0680983912) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando la documentazione probatoria dell'impossibilità di produrre i certificati/referti richiesti.
4. I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed essere conforme all'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto. I medesimi concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), qualora giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK)). Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:
  - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
  - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.

6. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- a) visita antropometrica - anamnestica;
  - b) visita cardiologica con E.C.G.;
  - c) visita oculistica;
  - d) visita odontoiatrica;
  - e) visita otorinolaringoiatrica;
  - f) visita psichiatrica;
  - g) analisi completa delle urine, compresa la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
  - h) analisi del sangue concernente:
    - 1) emocromo completo;
    - 2) glicemia;
    - 3) azotemia;
    - 4) creatininemia;
    - 5) transaminasemia (ALT-AST);
    - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
    - 7) G6PD (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.

La commissione potrà inoltre disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H".

7. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
  - "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5;
  - positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
  - tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.

Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

## **Articolo 11**

### **Accertamenti attitudinali**

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo, di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e) e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte eventuali richieste di riconvocazione.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.

## **Articolo 12**

### Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 11, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato "B" o dalla dichiarazione in allegato "C".
2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di 30/100<sup>1</sup>, secondo le modalità di seguito indicate:
  - a. periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), da 0 fino ad un massimo di 2 punti, così ripartiti:
    - da 6 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
    - da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio e 15 giorni di servizio: punti 1,00;
    - da 18 mesi e 16 giorni di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio di servizio: punti 1,50;
    - oltre 24 e 16 giorni di servizio di servizio: punti 2.
 Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
    - consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
    - consegna: 0,02 per ogni giorno;
    - rimprovero: 0,01.
  - b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
    - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
    - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
  - c. qualità del servizio prestato desumibile dall'ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, così ripartiti:
    - eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
    - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
    - nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
 Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata redazione" dovrà essere valutato il documento immediatamente precedente.
  - d. decorazioni e benemeritenze, fino ad un massimo di 2,50 punti, così ripartiti:
    - 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
    - 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile;
    - 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
    - 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
    - 1,30 per la croce di guerra al valor militare;
    - 1,10 per promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto;
    - 1,00 per l'encomio solenne;

- 0,50 per l'encomio o elogio;
- e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello più elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartiti:
  - diploma di laurea: punti 2;
  - diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
- f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per la verifica del titolo dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) sottoporrà i candidati madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 13:
  - da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
  - da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
  - da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
  - da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
  - da 90,01 a 100/100: 13 punti.
 I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui sopra saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sarà riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
- g. conoscenza di una o più lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, così attribuiti:
  - 4 punti per due o più lingue;
  - 1 punto per una sola lingua.
 Detto punteggio non sarà attribuito qualora il concorrente si trovi nelle condizioni di cui alla lettera f.
- h. brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.

### **Articolo 13**

#### **Graduatoria di merito ed ammissione al corso**

1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), formerà la graduatoria di merito sommando, per ciascun concorrente giudicato idoneo, il punteggio riportato:
  - a) nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
  - b) nelle prove di efficienza fisica;
  - c) nella valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. In tale decreto si terrà conto delle riserve di posti indicate nell'articolo 1, comma 2. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nell'allegato "I" al presente decreto.  
 Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.

5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 2 novembre 2010, nel sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
6. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6 della legge 226/2004 a cura del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare. Saranno parimenti immessi nelle Forze armate, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatarî o nei cui confronti sia stato riscontrato, all'atto della visita medica di incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare incondizionato. Ogni ulteriore informazione potrà essere successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n.186 - Centro Direzionale Personale Militare "Maresciallo d'Italia Giovanni Messe" - 00143 - Roma - Tel. 06/517051012 - Fax 06/517052779 - e-mail [urp@persomil.difesa.it](mailto:urp@persomil.difesa.it), nei giorni e negli orari sotto indicati:
  - dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00;
  - venerdì dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it).

#### **Articolo 14**

##### Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art.4, comma 2, primo alinea ed all'allegato "C" al presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

#### **Articolo 15**

##### Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei carabinieri

1. Nel corso dell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'articolo 13, comma 6, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica accertata in precedenza. Nella circostanza dovranno portare al seguito - in busta chiusa - copia aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I candidati giudicati "non idonei" saranno dichiarati esclusi dal concorso. Il giudizio di non idoneità è definitivo.
2. I candidati giudicati idonei al termine della verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica, al completamento della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) saranno immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalità previste dall'articolo 13.
3. Le operazioni di immissione nell'Arma dei carabinieri al completamento della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) potranno essere sospese o rinviate in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale.

## Articolo 16

Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori

all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri di assegnazione

1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato "L" dei sottototati documenti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) godimento dei diritti politici;
  - c) titolo di studio;
  - d) estratto dell'atto di nascita;
  - e) certificato di stato civile.Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
  - a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;
  - b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5.

## Articolo 17

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal Dirigente del Servizio Sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 13, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:
  - un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
  - un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti.
4. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.114 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciari e sostituiti nei termini di cui all'articolo 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà, comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.

6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, previo verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica con le modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento, previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalità all'epoca vigenti.

#### **Articolo 18**

##### **Spese di viaggio, licenza e varie**

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della prova di selezione culturale/preliminare e degli accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare.

#### **Articolo 19**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

17.11.11

Gen. C.A. Leonardo Gallitelli

